

Codice A1805B

D.D. 14 gennaio 2020, n. 7

L.R. 25/2003 - D.P.G.R. 12R/2004 - L. 241/1900. Progetto di "Realizzazione di un laghetto collinare in terra" nel territorio comunale di Fontanile (AT), presentato dal sig. Menotti Gianpaolo, cod. AT01073. Autorizzazione alla costruzione delle opere.



ATTO N. DD-A18 7

DEL 14/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: L.R. 25/2003 – D.P.G.R. 12R/2004 - L. 241/1900. Progetto di “Realizzazione di un laghetto collinare in terra” nel territorio comunale di Fontanile (AT), presentato dal sig. Menotti Gianpaolo, cod. AT01073. Autorizzazione alla costruzione delle opere.

Premesso che :

- in data 19/06/2019 (ns. prot. n. 28415/A1805A del 19/06/2019) il proponente, sig. Menotti Gianpaolo, ha presentato al Settore regionale Difesa del Suolo, ai sensi dell’art. 8 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., istanza di autorizzazione alla costruzione di un nuovo invaso per l'accumulo idrico con sbarramento in terra, a fine ricreativo, nel comune di Fontanile (AT), unitamente alle copie del progetto denominato "Progetto di laghetto collinare in terra", a firma degli ingegneri Sara Foglino e Valentina Foglino;
- l’invaso sarà ubicato a SSO del concentrico di Fontanile, in un appezzamento di terreno agricolo di fondovalle in sinistra del Rio Casalasco. Lo sbarramento sarà costituito riutilizzando le terre provenienti dallo scavo, opportunamente selezionate, e consentirà lo stoccaggio di circa 5.000 m3 di acqua con un'altezza massima dello sbarramento pari a 3,50 m. Le opere idrauliche connesse consistono in uno scarico di superficie, composto da uno sfioratore e da un canale fugatore per condurre le acque nel vicino Rio Casalasco;
- con note prot. n. 36133 e prot. n. 36119 del 06/08/2019, inviate dal suddetto settore regionale rispettivamente alla Provincia di Asti e al Comune di Fontanile, è stata richiesta la pubblicazione negli albi pretori del comunicato relativo al deposito del progetto di cui sopra, per una durata di 30 giorni;
- il medesimo comunicato è stato pubblicato sul BUR della Regione Piemonte in data 14/08/2019;

- la Provincia di Asti in data 10/09/2019 e il Comune di Fontanile in data 26/09/2019 hanno inviato alla Regione le relate di pubblicazione del suddetto comunicato;
- le suddette amministrazioni non hanno ricevuto opposizioni od osservazioni in merito al progetto;
- con nota prot. n. 36328 del 07/08/2019 é stata trasmessa una copia informatizzata della documentazione progettuale al Comando Militare Esercito "Piemonte";
- in data 01/10/2019 si é svolta la prima riunione della conferenza dei servizi prevista dall'art. 8, c. 7 del D.P.G.R. 09 novembre 2004 n.12/R, presso la sede regionale di corso Stati Uniti, 21 a Torino, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di acquisire i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, di competenza delle amministrazioni convocate, ai sensi dell'articolo 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Arpa Piemonte, ha trasmesso con nota prot. 87137 del 07/10/2019 la propria richiesta di integrazioni (Ns. prot. n.44740 del 07/10/2019);
- questo Settore ha trasmesso il verbale della riunione del giorno 01/10/2019 con nota prot. n. 45882 del 14/10/2019 nella quale sono state raccolte le varie richieste di chiarimento e di integrazione;
- in data 13/11/2019 lo Studio tecnico Foglino, incaricato dal proprietario, ha inviato le integrazioni e i chiarimenti richiesti (Ns. prot. n.52149 del 13/11/2019);
- in data 04/12/2019 si é tenuta la seconda riunione della conferenza dei servizi, nel corso della quale sono state esaminate e ritenute esaustive la suddette integrazioni.

Preso atto:

- della nota prot. n. 20086 del 25/09/2019, confermata con nota prot. n. 25789 del 27/11/2019, del Settore Ambiente della Provincia di Asti, il quale dichiarava che l'opera in progetto risulta esclusa dall'ambito delle concessioni di cui al regolamento regionale 10R/2003 e s.m.i.;
- della nota prot. n. 29965 del 27/11/2019 del Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte, la quale osserva che nel caso di specie la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo al Comune, previa acquisizione del parere del Soprintendente;
- della nota prot. n. 60106 del 16/12/2019 del Settore Geologico della Regione Piemonte nella quale si conferma quanto dichiarato dal proponente in sede di integrazione progettuale, cioè che l'invaso in progetto è esterno ad aree di frana censite e ad aree soggette a vincolo idrogeologico.

Dato atto inoltre che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:

- autorizzazione idraulica n. 1698 per la realizzazione delle opere di difesa spondale del rio Calasco in corrispondenza dello scarico del fosso di scolo delle portate di sfioro dell'invaso in oggetto, emessa dal Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti con determinazione dirigenziale n. 4121 del 03/12/2019, che si allega al presente atto;
- autorizzazione paesaggistica n. 01/2019 del Comune di Fontanile del 12/12/2019, che si allega al presente atto;
- permesso di costruire n. 05/2019 del Comune di Fontanile del 12/12/2019, che si allega al presente atto.

Considerato che nessuna delle note sopra elencate manifestava la necessità di modifiche al progetto presentato, limitandosi a dare indicazioni operative per una corretta gestione degli aspetti di propria competenza.

Visto i verbali della Conferenza dei Servizi dei giorni 01/10/2019 e 04/12/2019, che si allegano al presente atto.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti ed elencati in premessa.

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 09/11/04, n. 12/R, il progetto in oggetto e di approvare il disciplinare di costruzione di cui all'art.9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, facente parte integrante della presente determinazione.

Ritenuto altresì di autorizzare la realizzazione delle opere ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi sopra riportati e di seguito elencate:

1. i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto ed ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio;

2. il permesso decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nei termini stabiliti per l'ultimazione. Se non compiuti nel termine stabilito, per la parte non ultimata trova applicazione l'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 380/01;

3. Le date di inizio e di ultimazione dovranno essere comunicate dal concessionario all'Ufficio Tecnico Comunale, con indicazione altresì delle Imprese esecutrici e del Direttore dei Lavori;

4. dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili, tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia di opere strutturali, in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, a struttura metallica (legge 5.11.1971 n. 1086 e s.m.i.), sulla sicurezza degli impianti (legge 46/90 e D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i.), sul contenimento del consumo energetico (Legge 9.1.1991 n. 10 e L.R. 28.05.2007, n.13 e s.m.i., sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/89 e s.m.i.), sulla sicurezza e salute nei cantieri (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento;

5. al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all'obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

6. contestualmente all'inizio dei lavori il concessionario dovrà:

a) esporre in cantiere, ben visibile, un cartello di dimensioni 100 x 70 circa con indicazione degli estremi del permesso di costruire, del tipo di opera, del direttore dei lavori, delle imprese esecutrici,

b) depositare presso il competente Ufficio preposto la documentazione prevista dalla normativa vigente per le opere strutturali, se dovuta;

7. entro il termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001, il titolare del presente permesso è tenuto a presentare la segnalazione certificata per l'agibilità corredata dalla necessaria documentazione;

8. il permesso di costruire è rilasciato per le sole opere espressamente dichiarate da eseguirsi e non legittima le situazioni di fatto indicate negli elaborati; è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni allegati, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace. Sono sempre e comunque fatti salvi i diritti dei terzi, nonché tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;

9. il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia;

10. l'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette;
11. in base alle disposizioni di cui alla delibera della G.C. n. 31 del 05.08.2010 ad oggetto "Determinazione in ordine al danneggiamento delle strade comunali con mezzi pesanti nel corso dell'esecuzione dei lavori edili" dovrà essere data comunicazione al Comune, mediante apposita dichiarazione, delle caratteristiche dei mezzi che saranno utilizzati per eseguire le opere ed il numero di passaggi di tali mezzi previsti nel corso dei lavori sulle strade comunali o dichiarazione di non transito su strade comunali;
12. nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti;
13. è consentito il taglio e l'asportazione della vegetazione, ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. esclusivamente in corrispondenza del tratto d'alveo interessato dall'intervento;
14. il materiale proveniente dalle lavorazioni dovrà essere immediatamente allontanato dall'alveo e dalle zone di possibile esondazione con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
15. il materiale oggetto di movimentazione in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per i reinterri oppure per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e conferito alle discariche autorizzate;
16. è fatto divieto assoluto di asportazione materiale inerte fuori dall'alveo, di formare accessi definitivi nell'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
17. non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
18. non si dovrà variare in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
19. i massi costituenti le difese dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovrà essere verificata l'idoneità dimensionale al fine di evitare che gli stessi vengano trasportati dalla corrente;
20. le scogliere di protezione dovranno essere ammorsate ed addossate il più possibile alle sponde e al fondo alveo e ne dovranno seguire l'andamento in modo da non costituire restringimenti dell'alveo o provocare deviazioni al regolare deflusso della corrente;
21. i tratti di sponda, in corrispondenza delle difese spondali, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione ed in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
22. Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
23. il sig. Menotti Gianpaolo è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
24. il progettista, nella predisposizione del progetto dell'opera, dovrà aver ottemperato a quanto indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e nella Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019, n° 7;
25. al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno disposte dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia

di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G. R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dal Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti con nota n° 52241/A1814A del 14/11/2019;

26. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale AL-AT la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio degli stessi, ogni altra autorizzazione/parere che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia. A conclusione dei lavori, occorrerà trasmettere al Settore sopra indicato una dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'intervento eseguito alle disposizioni del presente provvedimento e alle vigenti leggi in materia;

27. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;

28. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto il Settore Tecnico Regionale AL-AT si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;

29. l'autorizzazione del Settore Tecnico Regionale AL-AT è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza dell'autorizzazione;

30. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'opera, mediante quelle opere che si renderanno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore tecnico Regionale AL-AT;

31. l'autorizzazione idraulica ha validità di 1 (uno) anno, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta nei termini di validità dell'autorizzazione.

Richiamato infine che:

- l'esercizio è subordinato al risultato favorevole del collaudo art.16 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R;
- le modalità e tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo di cui all'art.17 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale competente per gli sbarramenti ed approvate dallo stesso;
- al termine dei lavori dovrà essere consegnato al Settore regionale Difesa del Suolo il progetto esecutivo di quanto posto in opera su supporto informatizzato.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 06.10.2003, n.25.
- D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.
- L.R. 28.07.2008, n.23.

determina

- di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R, il progetto di lavori proposti dal Sig. Menotti Gianpaolo relativi a “Realizzazione di un laghetto collinare in terra” nel comune di Fontanile (AT), redatto dagli ingegneri Sara Foglino e Valentina Foglino, invaso di categoria A (Invasi e piccole dighe), sottocategoria A1 (art. 2 del D.P.G.R. 09/11/2004 n.12/R), cod. AT01073 e di approvare il disciplinare di costruzione di cui all'art. 9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R facente parte integrante della presente determinazione;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, la realizzazione delle opere in oggetto, visti i titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate in premessa e nel disciplinare di costruzione, relative alla fase di progettazione esecutiva e di realizzazione;
- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'opera;
- di stabilire che l'esercizio dell'invaso è subordinato al risultato favorevole del collaudo art.16 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R ed alla successiva autorizzazione all'invaso di cui all'art. 17 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Fto Gabriella Giunta
Allegato

**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OO.PP, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO**

**DISCIPLINARE per l'ESECUZIONE dei LAVORI di costruzione di un invaso con sbarramento
in terra nel comune di Fontanile (AT) - Cod. invaso n. AL01073**

Soggetto richiedente: Sig. Menotti Gianpaolo

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'invaso in oggetto è predisposto con riferimento:

- al progetto, datato giugno 2019, firmato dagli ingegneri Sara Foglino e Valentina Foglino ;
- delle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi nei giorni dei giorni 01/10/2019 e 04/12/2019;
- dell'istruttoria svolta dal Settore Difesa del Suolo.

LOCALIZZAZIONE

L'invaso è realizzato nel territorio del comune: Fontanile (AT), a SSO del concentrico, in un appezzamento di terreno agricolo di fondovalle ubicato in sinistra del Rio Casalasco limitrofo alla testata del rio stesso censito al NCT del Comune di Fontanile al Foglio n. 8 mappali n. 281, 282 e 283 (parte)

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Tipologia D Categoria: A1 (L.R. n° 25/2003 – D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R).
- L'invaso ha finalità esclusivamente ricreativa;
- lo sbarramento è costituito da un rilevato arginale di altezza massima 3,5 m, con larghezza al coronamento di 4 m e lunghezza di circa 234 m, con pendenza dei paramenti di 1 su 2,5, e viene realizzato riutilizzando il materiale ricavato dallo scavo;
- l'invaso ha un volume massimo invasato di circa 5.160 m³;
- l'invaso è dotato di uno sfioratore a soglia libera, per consentire lo smaltimento della massima piena di progetto, che a valle del coronamento viene convogliato in un fosso di scolo che si immette nel rio Casalasco.

ARTICOLO 1 - Generalità

La costruzione dell'invaso in oggetto dovrà essere eseguita conformemente al progetto presentato, con le varianti e le prescrizioni che potranno essere eventualmente richieste dal Settore regionale Difesa del Suolo nel corso dei lavori. Eventuali ulteriori variazioni delle caratteristiche tipologiche e

dimensionali dell'opera, che dovessero rendersi necessarie, dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso; il Settore, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà procedere all'aggiornamento del presente disciplinare; se dette variazioni risultassero invece incompatibili con lo stato dei luoghi, il Settore potrà procedere alla revoca del presente disciplinare. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni riportate nel seguito nonché le norme e le prescrizioni contenute negli articoli 13, 15, 16 e 17 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R.

ARTICOLO 2 – Modalità costruttive

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate:

- le modalità costruttive indicate nel progetto trasmesso alla Regione Piemonte in data 27/06/2019 ed approvato dalla Conferenza dei Servizi del 04/12/2019;
- le prescrizioni/condizioni elencate nell'autorizzazione idraulica n. 1698, emessa dal Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti con determinazione dirigenziale n. 4121 del 03/12/2019.

Eventuali variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dello sbarramento e delle opere accessorie dovranno essere immediatamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso.

L'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Settore Difesa del Suolo al fine di consentire il controllo e la vigilanza sugli stessi.

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

Non è ammesso l'esercizio dell'invaso prima dell'avvenuto collaudo dello stesso secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

ARTICOLO 3 – Responsabilità

Di qualsiasi danno eventualmente causato a persona o cosa per effetto di tale costruzione, resta unica responsabile la proprietà, in qualità di soggetto richiedente, sig. Menotti Gianpaolo. L'approvazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'invaso in oggetto è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse ad essi derivare in conseguenza dell'atto autorizzativo.

ARTICOLO 4 – Collaudo

Per l'opera in argomento è previsto il collaudo finale secondo le disposizioni dell'art. 16 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. Il soggetto richiedente, sig. Menotti Gianpaolo, dovrà informare il Settore Difesa del Suolo dell'avvenuta ultimazione dei lavori e trasmettere ad esso i risultati del collaudo finale.

Le modalità e tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo di cui all'art. 17 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R dovranno essere preventivamente comunicate al Settore Settore Difesa del Suolo.

ARTICOLO 5 – Esercizio

A seguito del positivo collaudo dell'opera, sarà formalizzato e consegnato al proprietario, sig. Menotti Gianpaolo, un successivo disciplinare, all'osservanza del quale sarà vincolato l'esercizio dell'invaso.

ARTICOLO 6 - Piano Comunale di Protezione Civile

Il Sindaco del comune del Comune di Fontanile (AT) dovrà tenere conto della presenza sul territorio dell'invaso ed indicare nel piano comunale di protezione civile le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della privata e pubblica incolumità.

Torino, lì 10/01/2020

Gli istruttori
Ing. Salvatore La Monica

Il coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gabriella Giunta